



# Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari  
Opportunità

**DETERMINAZIONE N. 2135 DEL 21/10/2024**

**OGGETTO: Revoca dei benefici di cui all'art. 1 della L. 336 del 1970. Dipendente matr. n. 757.**

## **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

### **Premesso che**

- la legge n. 336/1970 rubricata “*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*” prevede il riconoscimento di taluni benefici economici a favore dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato e degli Enti Locali, *ex* combattenti invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, nonché ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e alle categorie ad essi equiparate;
- l'art. 1 della richiamata legge, in particolare, riconosce, alle anzidette categorie di lavoratori, la possibilità di chiedere, una sola volta nella carriera, la valutazione di anni due ovvero, se più favorevole, l'attribuzione dell'aumento periodico e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione;

### **Dato atto che**

- con nota prot. n. 22639 del 12.10.2022 il dipendente matr. 757 chiedeva, quale orfano di caduto per servizio, il riconoscimento dei benefici di cui alla richiamata legge;
- con determinazione dirigenziale n. 299 del 13.02.2023, sulla scorta della documentazione prodotta, venivano riconosciuti allo stesso i benefici previsti dall'art. 1, con decorrenza dal mese di ottobre 2022, data di presentazione dell'istanza;

### **Ritenuto che**

- i suddetti benefici sono stati concessi sull'erroneo presupposto per cui la categoria dei caduti per cause di servizio fosse equiparabile a quelle degli *ex* combattenti, invalidi di guerra, vittime di guerra, orfani e vedove di guerra nonché profughi per l'applicazione del trattato di pace, indicati nell'art. 1 della L. 336/1970;
- le vigenti disposizioni normative non consentono di estendere i benefici della legge n. 336 del 1970 anche agli orfani di caduti per cause di servizio, non ritenendo possibile una sostanziale equiparazione tra le differenti categorie;

- la giurisprudenza, chiamata ad interpretare la locuzione “categorie equiparate” ha attribuito alla stessa un’applicazione alquanto limitata, escludendo, di fatto, qualsiasi equiparazione giuridica tra gli orfani per causa di servizio e gli ex combattenti, invalidi di guerra, vittime di guerra, orfani e vedove di guerra nonché profughi per l’applicazione del trattato di pace, ritenendo possibile un’assimilazione alle sole categorie degli ex combattenti (Cass. n. 26348/2016; Consiglio di Stato sent. n. 4442/2012; Corte dei Conti sent n. 943/2008)

**Visto** il parere legale trasmesso dall’avvocatura provinciale con nota prot. 20541 del 20.08.2024, che, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza ed in considerazione della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità, ha ritenuto non estensibili agli invalidi per servizio i benefici riconosciuti dalla legge 336/1970;

**Dato atto**, pertanto, dell’impossibilità di estendere anche agli orfani di caduti per causa di servizio i benefici riconosciuti agli ex combattenti, invalidi di guerra, vittime di guerra, orfani e vedove di guerra nonché profughi per l’applicazione del trattato di pace dalla legge 336/1970;

**Ritenuto** di dover revocare al dipendente matr. 757 i benefici concessi ai sensi della L. 336/1970, con conseguente restituzione delle somme percepite a tale titolo;

**Richiamate:**

- la nota prot. n. 22522 del 12.09.2024 con cui, all’esito del parere trasmesso dall’avvocatura provinciale e della giurisprudenza in materia, si comunicava al Sig. --- omissis... --- la necessità di revocare i benefici concessi ai sensi della L. 336/1970;
- la nota prot. n. 23945 del 30.09.2024 con cui il dipendente --- omissis... --- diffidava l’amministrazione, a mezzo dell’Avv. --- omissis... ---, dal revocare i benefici riconosciuti con determinazione dirigenziale n. 299 del 13.02.2024;
- la nota prot. n. 24862 del 08.10.2024 con cui, l’amministrazione, in riscontro alla nota dell’Avv. --- omissis... ---, rappresentava l’insussistenza dei presupposti normativi per l’estensione al Sig. --- omissis... --- dei benefici riconosciuti dalla L. 336/1970 con conseguente necessaria revoca degli stessi;

**Visti** gli atti d’ufficio;

**Viste** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- ✓ n. 37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”
- ✓ n. 38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”
- ✓ n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva”; Viste le Deliberazioni Presidenziali:

**Viste** le Deliberazioni Presidenziali:

- ✓ n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma, dalla quale risulta che i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- ✓ n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- ✓ n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026* (Art. 169 D.Lgs 267/2000) ”;

**Visti:**

- ✓ il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- ✓ lo Statuto della Provincia di Benevento;
- ✓ la L. 336/1970;

**Richiamato** il Decreto Presidenziale n. 109 del 01.07.2024 col quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Pari Opportunità con decorrenza dal 15.07.2024 al 15.06.2025;

**Richiamata** la determinazione n. 1562 del 25.07.2023 con la quale è stato conferito all'ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di staff – Gestione Giuridica del Personale, Pari opportunità;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**Dato atto** che, nella fattispecie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**Dato atto** altresì che il funzionario responsabile di E.Q. Ing. Michelantonio Panarese, con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate;

**DETERMINA**

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO**, dell'impossibilità di estendere agli orfani dei caduti per cause di servizio, i benefici che la L. n. 336/1970 attribuisce agli ex combattenti, invalidi di guerra, vittime di guerra, orfani e vedove di guerra nonché profughi per l'applicazione del trattato di pace;
1. **DI REVOCARE** al dipendente matr. 757 i benefici di cui all'art. 1 della L. 336/1970 erroneamente accordati con determinazione dirigenziale n. 299 del 3.2.2023 con decorrenza dal 12.10.2022 (data di presentazione dell'istanza);
2. **DI PROCEDERE** al recupero delle somme indebitamente corrisposte ai predetti titoli;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al dipendente interessato ed inserirne copia nel fascicolo personale dello stesso nonché al Settore Amministrativo Finanziario per gli adempimenti di competenza;

5. **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Responsabile di Servizio incaricato di EQ;
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

6. **DI DARE ATTO** che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024

7. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Il Funzionario**

*Dr.ssa Annarita D'Arienzo*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)*

